

Con sentenza n. 26342 del 12 aprile 2023 (dep. 19 giugno 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del reato di maltrattamenti in famiglia.

Per la configurabilità del paradigma normativo di cui all'art. 572 c.p., è necessario cogliere il nesso unificante che è rappresentato dalla natura abituale delle condotte, che vengono realizzate, in modo reiterato, dal soggetto attivo e che devono essere sorrette dalla volontà di sottoporre la persona offesa ad una serie di sofferenze fisiche e morali; l'esistenza di tale legame comporta che ciascuna condotta successiva di maltrattamento vada a riannodarsi alle precedenti, saldandosi idealmente alle stesse e andando a costituire, in tal modo, un illecito di carattere strutturalmente unitario (Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 56961); non integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, invece, la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona, che non risultino però inquadrabili in una cornice unitaria, connotata dall'imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio (Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 45037).

Quanto alla disciplina del reato abituale e quella del reato permanente, la più recente elaborazione giurisprudenziale - proprio in tema di maltrattamenti - ha operato importanti puntualizzazioni, nella individuazione dei tratti essenziali che distinguono le due categorie di reati e che assumono un dirimente rilievo nella individuazione del giudice competente per territorio.

È stato così osservato (Cass. pen., sez. VI 6 marzo 2018, n. 18175) che la struttura del reato di maltrattamenti ha carattere perdurante e continuativa, visto che ogni azione di salda alla precedente, concretizzando un reato unitario, definibile quale 'reato di durata', che mutua la disciplina della prescrizione dai reati permanenti, ma che si perfeziona al momento del compimento dell'ultimo atto della serie.

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato come sia erronea l'equiparazione, tra reato abituale e reato permanente, al fine di individuare il luogo di consumazione del reato e, quindi, il giudice competente. Ciò in quanto nel reato permanente l'azione è unica ed assume una autonoma portata antigiuridica, fin dal primo atto che ne segna l'esecuzione; tale azione, protrandosi nel tempo, assume una connotazione di permanenza. Nel caso invece di un reato abituale, si è in presenza di singole condotte, singolarmente non idonee ad integrare quella specifica figura tipica, che perdono però la loro individualità (quali percosse, minacce, o quali condotte penalmente irrilevanti), assumendo infine una differente configurazione giuridica, a causa proprio del legame rappresentato dalla reiterazione. Qui è del tutto irrilevante, sotto il profilo giuridico, individuare il momento iniziale della consumazione, in relazione ad una condotta di cui non può prevedersi il successivo inquadramento; il luogo del commesso reato, in punto di determinazione della competenza, sarà quindi quello in cui l'azione appaia complessivamente riconoscibile e qualificabile alla stregua di un maltrattamento (Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52900).

Riferimenti Normativi:

- art. 572 c.p.